

COMUNE DI SPINEA
Area Metropolitana di Venezia

PARERE
IN MERITO AL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO 2023 - 2025

In data 19 dicembre 2023 il Collegio dei Revisori del Comune di Spinea ha esaminato gli atti consegnati nella medesima data dal responsabile del Settore Finanziario e del Personale, relativi a:

- CCDI - Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023-2025 (*pre-intesa sottoscritta in data 18-12-2023*) per la parte normativa;

IL COLLEGIO

CONSIDERATO CHE

- l'art. 8, comma 7, del CCNL 16-11-2022 prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia effettuata dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione"*;
- gli artt. 40 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001 prevedono l'intervento degli organi di controllo per la certificazione delle relazioni accompagnatorie di "ogni contratto integrativo", nonché il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e le vigenti norme di legge;

RICORDATO CHE

- 1) le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- 2) le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dall'art. 79 del C.C.N.L. 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022 che suddivide tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- 3) l'art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25/5/2017 ha stabilito che il limite finanziario per le risorse decentrate del salario accessorio del personale dipendente, per l'anno 2023, sarà quello quantificato nell'anno 2016 oltre eventuali oneri relativi all'applicazione delle norme

contrattuali comprese nel CCNL 2016-2018 e nel CCNL 2019-2021 relative all'incremento stabile dei fondi per la contrattazione decentrata;

- 4) la Corte dei Conti – sezione Autonomie – ha deliberato con proprio parere n. 19/2018 che gli incrementi ‘stabili’ del Fondo derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali contenute nel CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021 non rientrano nel succitato, e tuttora vigente, vincolo imposto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- 5) l'art. 33, co. 2, del D. L. n. 34 del 30/4/2019 (L. n. 58 del 28/6/2019) prevede che, con decorrenza dal 20/4/2020, il trattamento accessorio dei dipendenti varia al variare dei dipendenti in servizio rispetto al 31/12/2018 e che *“ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 del D. L. n. 34/2019”* (circolare Ministero Interno n. 17102/110/1 del 8/6/2020);
- 6) il DPCM 17/3/2020 precisa che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale 2016 (oltre gli aumenti contrattuali) qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- 7) la Ragioneria Generale dello Stato ha rilasciato un parere in data 15/1/2021, prot. n. 12454, con il quale si definisce il criterio di calcolo del personale medio in servizio e si conferma che il parametro di riferimento è il personale al 31/12/2018;
- 8) il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2023-2025, sottoscritto come pre-intesa in data 18/12/2023, non prevede spese a carico dell'Ente ma determina, tra l'altro, i criteri per l'attribuzione del trattamento accessorio del personale dipendente dell'Ente demandando agli accordi economici la quantificazione dei budget di spesa che si renderanno disponibili per le varie tipologie di compenso accessorio;
- 9) in data 23/6/2023 è stato rilasciato apposito parere favorevole sulla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate 2023;
- 10) in data 19/12/2023 è stato rilasciato apposito parere favorevole sulla destinazione del Fondo per le Risorse Decentrate 2023;

VISTE

- la pre-intesa contrattuale per il CCDI normativo 2023-2025 sottoscritta in data 18/12/2023;
- la relazione illustrativa sulla pre-intesa per il CCDI 2023-2025 del 19/12/2023,
- la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa per il CCDI 2023-2025 del 19/12/2023;

PRESO ATTO

che il controllo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147-*bis* del TUEL attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa verrà rilasciato con l'adozione della delibera di Commissario Prefettizio, da adottarsi con i poteri della Giunta Comunale, di *"Autorizzazione al*

Presidente della Delegazione Trattante per la sottoscrizione dell'accordo relativo alla destinazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente dell'anno 2023 e dell'accordo decentrato normativo 2023-2025" per l'istruzione della quale è richiesto il presente parere;

CONSTATATO

come l'applicazione delle norme contrattuali previste nella pre-intesa relativa al CCDI 2023-2025 siano conformi a quanto previsto nel CCNL 2019-2021 e che la loro corretta applicazione consenta di rispettare i limiti di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006;

IL COLLEGIO DEI REVISORI CERTIFICA

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di Bilancio dell'Ente (art. 40 del D. Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (art. 40-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001).

Letto, approvato e sottoscritto.

Spinea, 19 dicembre 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giampaolo Capuzzo _____

Dott. Romina Bressan _____

Dott. Alberto Tosi _____